

ALLEGATO "A" AL NUMERO 12054 DELLA RACCOLTA-----

-----CASSA MUTUA NAZIONALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE-----

---DALLE AGENZIE DI RACCOMANDAZIONE E MEDIAZIONE MARITTIMA-----

-----STATUTO-----

-----ART. 1-----

-----Costituzione della Cassa Mutua e Durata-----

1. In attuazione degli accordi collettivi nazionali, le parti stipulanti, quali la FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FEDERAGENTI, costituiscono la "CASSA MUTUA NAZIONALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE E MEDIATORI MARITTIMI" (nel prosieguo Cassa), quale Cassa di Assistenza senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 36 e ss. del cod. civ.-----

2. La durata della Cassa è senza limiti di tempo, salvo quanto previsto dall'art. 18 del presente Statuto.-----

-----ART. 2-----

-----Sede-----

1. La Cassa ha sede in Roma, Viale Asia 3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere aperte sedi secondarie o di rappresentanza.-----

-----ART. 3-----

-----Scopi-----

1. La Cassa, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo esclusivo la copertura totale o parziale del costo di prestazioni di assistenza sanitaria, integrative e migliorative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero ad esse collegate, a copertura di spese sanitarie sostenute dagli Iscritti alla Cassa e da coloro i quali possono assumere la qualità di "aventi diritto", ai sensi del successivo art. 6.-----

2. Le prestazioni assistenziali fornite rientrano nell'ambito del D.M. 43134 del 27 ottobre 2009 riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale" (cd. Decreto Sacconi), come meglio specificate all' art. 9 del presente Statuto.-----

-----ART. 4-----

-----Soci-----

1. Sono Soci di parte "sindacale" la Filt CGIL Nazionale, la Fit CISL Nazionale e la UIL Trasporti Nazionale.-----


2. E' Socio di parte "datoriale" la FEDERAGENTI, Federazione Nazionale degli Agenti, Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi.-----

3. La qualità di Socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e alle elezioni degli Organi Sociali nelle forme delegate di cui agli articoli seguenti.-----

-----ART. 5-----

-----Norme Regolatrici-----

1. L'attività della Cassa è regolamentata dalle norme di legge applicabili, dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione dello stesso, dalle disposizioni e/o dalle conven-



zioni emanate e/o stipulate dal Consiglio di Amministrazione,-

-----ART. 6-----

-----Iscritti e Beneficiari-----

1. Sono Iscritti della Cassa i lavoratori assunti a tempo indeterminato, non in prova, ai quali si applichi il CCNL "dei lavoratori delle Agenzie Marittime", secondo le modalità previste da specifico Regolamento.-----
2. Sono Beneficiari delle prestazioni fornite dalla Cassa, il coniuge ed i figli a carico e non a carico degli Iscritti medesimi di cui al precedente comma 1, nonché i conviventi "more uxorio" i quali non potranno assumere la qualifica di iscritti, ma potranno beneficiare delle prestazioni di assistenza sanitaria fornite dal Fondo in qualità di "aventi diritto".-----
3. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:
 - per risoluzione o cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro;-----
 - morte dell'iscritto;
 - recesso;
 - morosità.
4. La qualità di Avente diritto cassa nel momento in cui dovesse venir meno la qualità di Iscritto del relativo familiare, oltre che per morte o morosità.-----
5. La cessazione delle qualità di "Iscritto" o di "Avente diritto" determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti, secondo quanto definito con apposito Regolamento.-----
6. Possono altresì essere considerati Iscritti delle prestazioni della Cassa anche coloro che : -----
 - a) cessano il rapporto di lavoro per collocamento in pensione, ovvero per cessazione volontaria del rapporto di lavoro che abbiano maturato il diritto alla pensione entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla predetta cessazione. A tal fine dovranno fare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione entro 90 (novanta) giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, obbligandosi al versamento di contributi cumulativi a loro totale carico;-----
 - b) che cessano il rapporto di lavoro a causa di situazioni di crisi con conseguente ammissione ad ammortizzatori sociali anche in deroga. A tal fine dovranno fare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, obbligandosi al versamento di contributi cumulativi a loro totale carico. L'iscrizione alla Cassa verrà mantenuta per il periodo di godimento degli ammortizzatori sociali anche in deroga.-----
7. L'iscrizione alla Cassa verrà mantenuta per il periodo di sospensione o diminuzione dell'orario di lavoro con godimento degli ammortizzatori sociali anche in deroga.-----
8. In fase di costituzione della Cassa e fino a delibera del Consiglio di Amministrazione approvata dall'assemblea, so-

Amministratore
Carlo

no destinatari delle prestazioni unicamente gli Iscritti di cui al precedente comma 1.-----

9. L'erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione da parte dell'interessato delle norme dello Statuto, del Regolamento, delle istruzioni operative, delle convenzioni emanate dal Consiglio di Amministrazione, come adeguatamente pubblicizzate.-----

10. La quota o contributo associativo non sono trasmissibili né rivalutabili ad alcun titolo eccezione fatta per i casi in cui detta trasmissibilità o rivalutabilità sia ammessa da disposizioni di legge presenti e future. -----

-----ART. 7-----

-----Entrate della Cassa - Versamenti-----

1. Le entrate della Cassa sono costituite dai seguenti contributi:-----

a) la contribuzione a carico dell'azienda nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale;-----

b) la contribuzione a carico dell'Iscritto, se previste nell'ambito degli accordi collettivi nazionali; -----

c) la contribuzione a carico dell'Iscritto prevista dal comma 2 e 7 dell'art. 6 del presente Statuto, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e nella misura da esso determinata;-----

d) eventuale contribuzione aggiuntiva versata dalle Aziende per la copertura di specifiche prestazioni aggiuntive offerte dalla Cassa; -----

e) eventuale contribuzione aggiuntiva versata dall'Iscritto per la copertura di specifiche prestazioni aggiuntive offerte dalla Cassa. -----

2. Costituiscono entrate ordinarie della Cassa anche gli interessi di mora, dovuti per ritardati versamenti, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, gli interessi e rendimenti provenienti dalla gestione delle disponibilità della Cassa.-----

3. Costituiscono altresì entrate della Cassa ogni e qualsivoglia disponibilità che concorra ad incrementare l'attivo sociale.-----


4. Possono essere costituiti fondi di riserva, anche preventivamente, sulla base delle entrate ordinarie.-----

-----ART. 8-----

-----Mancati versamenti e versamenti parziali-----

1. La Cassa comunica all'Iscritto e/o all'Azienda, e ai suoi rappresentanti, nei termini previsti dal Regolamento, il mancato versamento o il versamento parziale dei contributi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento da parte delle imprese e/o dei singoli Iscritti, entro le scadenze prefissate.-----

2. In caso di mancato versamento dei contributi, totale o parziale, la Cassa, anche in caso di mancata comunicazione di cui al punto 1, non garantisce il conseguimento della presta-



zione e la responsabilità del mancato conseguimento rimane ad esclusivo carico del datore di lavoro inadempiente e/o dell'iscritto inadempiente.

3. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire nel Regolamento la disciplina della concessione di eventuali dilazioni nei versamenti (con termini non superiori all'anno solare).

ART. 9

Prestazioni

1. La Cassa fornirà agli Iscritti ed ai Beneficiari di cui all'art. 6 del presente Statuto prestazioni assistenziali di cui al D.M. n. 43134 del 27 ottobre 2009, nonché prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. L'elenco delle prestazioni fornite dalla Cassa è indicato nel Regolamento.

2. Le prestazioni potranno essere erogate anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, enti, compagnie di assicurazione, società di servizi e studi medici convenzionati e potranno consistere in rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo della Cassa.

3. Le prestazioni vengono sospese in tutti i casi previste dall'art. 6 comma 4 e 5 e dall'art. 8 e dall'inosservanza delle norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

4. Le prestazioni nella fase istitutiva sono state definite negli accordi raggiunti dai Soci ed allegate al Regolamento della Cassa e verranno deliberate dal primo Consiglio di Amministrazione della Cassa.

5. Successivamente tali prestazioni potranno essere modificate e/o integrate dal Consiglio di Amministrazione come previsto dal successivo art. 13 lett. m).

ART. 10

Organi della Cassa

1. Sono Organi della Cassa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

ART. 11

Assemblea dei Soci

1. Partecipano all'Assemblea dei Soci, in rappresentanza degli stessi, (12) dodici "delegati" ciascuno avente diritto ad un (1) voto designati rispettivamente

a) 6 (sei) delegati in misura paritetica dalle Segreterie Nazionali della FILT CGIL, della FIT Cisl e della UILTRASPORTI,

b) 6 (sei) delegati dalla Federagenti.

2. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata oppure con telefax o messaggio di posta elettronica, spediti ai soci al-

meno otto giorni prima dell'assemblea, al domicilio comunicato alla Cassa oppure all'indirizzo corrispondente alla sede legale quale risultante dai pubblici registri.-----

Nell'avviso di convocazione può essere indicato altro giorno per la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.--- Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia.-----

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:-----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;--

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza o impedimento l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti.-----

L'assemblea dei Soci in via ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto Annuale entro **sei mesi** dalla chiusura dell'esercizio; è inoltre convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

3. **L'Assemblea ordinaria** è validamente costituita con la presenza di almeno otto (8) delegati e delibera sulle seguenti materie:-----

a) Approvazione del bilancio della Cassa;

b) Determinazione delle linee di indirizzo da fornire al Consiglio di Amministrazione;-----


c) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

d) Nomina il Collegio dei Revisori.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei delegati presenti.-----

4. **L'Assemblea straordinaria** è validamente costituita con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei delegati a condizione che sia sempre presente almeno un delegato per ogni Organizzazione costituente e delibera sulle seguenti materie:-----

a) Modifiche allo Statuto;-----



Indirizzo
Cassa

b) Scioglimento della Cassa;-----
Tutte le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate all'unanimità.-----

5. I delegati restano in carica 3 (tre) anni e possono essere confermati nella carica -----

-----ART. 12-----

-----Consiglio di Amministrazione - Presidente-----

1. La Cassa è gestita in autonomia dal Consiglio di Amministrazione -----

2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito paritetica-
mente da:-----

a) 3 (tre) componenti designati in misura paritetica dalle
Segreterie Nazionali della FILT CGIL, della FIT CISL e della
UILTRASPORTI; -----

b) 3 (tre) componenti designati da Federagenti.

3. Le convocazioni delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono indette dal Presidente, mediante comunicazione a firma dello stesso; esse sono inviate a mezzo di raccomandata a/r o a mezzo fax o a mezzo e-mail con conferma di ricezione ai componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori almeno 7 (sette) giorni prima la data della riunione stessa e devono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno-----

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche in audio/video conferenza.-----

5. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della metà più 1 (uno) dei componenti. -----

6. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 5/6 (cinque/sesti) dei presenti, salvo quanto previsto all'art. 13 lett. i, j ed m; -----

7. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e possono essere confermati nella carica. Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.-----

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata.-----

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.-----

-----ART. 13-----


-----Compiti del Consiglio di Amministrazione-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha il compito di svolgere tutte le funzioni ordinarie e straordinarie necessarie per il funzionamento della Cassa e

per il perseguimento del suo scopo sociale.-----

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:-----

- a) alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- b) all'obbligatoria iscrizione della Cassa presso l'Anagrafe dei Fondi Sanitari;-----
- c) alla definizione delle eventuali Sedi Operative Regionali della Cassa sulla base delle richieste dei Soci, senza che ciò determini modifiche statutarie;-----
- d) alla convocazione dell'Assemblea, secondo quanto previsto dal precedente art. 11;-----
- e) agli indirizzi relativi all'organizzazione e la gestione della Cassa, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli iscritti;-----
- f) alla redazione della relazione e del bilancio annuale del Fondo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
- g) all'eventuale conferimento di deleghe ai Consiglieri in carica, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dall'Assemblea;-----
- h) alle eventuali proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in seduta straordinaria;-----
- i) alla redazione e modifica del Regolamento; in deroga a quanto previsto dal precedente art. 12 comma 5 e 6, la deliberazione su tale punto deve essere presa all'unanimità dei consiglieri che compongono il consiglio di Amministrazione;-----
- j) alle eventuali modifiche/integrazioni alle prestazioni tutte con maggior riguardo a quelle di cui al D.M. 43134 del 27 ottobre 2009; in deroga a quanto previsto dal precedente art. 12 comma 5 e 6, la deliberazione su tale punto deve essere presa all'unanimità dei consiglieri che compongono il consiglio di Amministrazione;-----
- k) alla verifica del rispetto dei parametri previsti dal D.M. 43134 del 27 ottobre 2009;-----
- l) all'inoltro all'Anagrafe dei Fondi Sanitari dei documenti previsti dal D.M. 43134 del 27 ottobre 2009;-----
- m) alla modifica del nomenclatore delle prestazioni; in deroga a quanto previsto dal precedente art. 12 comma 5 e 6, la deliberazione su tale punto deve essere presa all'unanimità dei consiglieri che compongono il consiglio di Amministrazione;-----
- n) alla verifica della legittimità delle domande di iscrizione, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento, e agli eventuali ricorsi presentati dagli Iscritti;-----
- o) alla quantificazione e alle modalità di versamento dei contributi, alle modalità di concessione agli iscritti delle eventuali dilazioni nei versamenti e alla determinazione degli interessi di mora da applicare in tali casi;-----
- p) all'accettazione di eventuali donazioni;



- q) alla determinazione della quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative;-----
- r) alle eventuali richieste di iscrizione di soggetti ricorrenti nelle categorie indicate dall'art. 6, commi 2 e 7 del presente Statuto;-----
- s) alla quantificazione delle somme eventualmente da destinare all'accantonamento per la copertura delle spese relative all'erogazione di prestazioni straordinarie e al finanziamento di campagne di medicina preventiva a favore degli Iscritti e degli "Aventi diritto" della Cassa;-----
- t) alle proposte di scorporo, fusione o accorpamento con altre Casse o Fondi Sanitari Integrativi, o allo scioglimento ed alle modalità di liquidazione della Cassa, in seduta straordinaria;-----
- u) all'adesione di altri Soci di parte "datoriale" da proporre all'Assemblea straordinaria;-----
- v) ad ogni altra competenza ad esso attribuita in forza di legge o del presente Statuto.-----

-----ART 14-----

-----Il Presidente e Vice Presidente-----

1. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati all'interno del Consiglio di Amministrazione con il principio dell'alternanza tra la Federagenti e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.-----
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale della Cassa. In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni e i poteri sono esercitati dal Vice Presidente. Nel caso di doppio impedimento, le funzioni urgenti possono essere esercitate provvisoriamente dal Segretario.----
3. Il Presidente dispone in particolare delle seguenti attribuzioni;-----
 - a) sovrintende alla gestione ordinaria della Cassa;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci Fondatori;-----
 - c) effettua controlli in relazione all'andamento della gestione in materia di conflitti di interesse;-----
 - d) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;-----
 - e) su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione, stipula contratti e convenzioni in nome e per conto della Cassa, con i limiti di cui al successivo comma 4;-----
 - f) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione;-----
 - g) In particolare, le disposizioni riguardanti l'incasso o il pagamento di somme devono essere sottoscritte in via congiunta, dal Presidente e dal Vice Presidente, nei limiti e con le modalità che saranno indicate con specifico Regolamento.---
4. Qualora, per qualsiasi motivo, nel corso del mandato vengano a mancare il Presidente, il Vice Presidente o il Segretario, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indu-

-----**Spese di gestione**-----

1. Alle spese di gestione della Cassa si provvede tramite la quota di contribuzione destinata a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

-----**ART. 18**-----

-----**Scioglimento**-----

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto, la Cassa si scioglie ed è messa in liquidazione nei casi di impossibilità di suo funzionamento, sopravvenienza di situazioni che rendono impossibile il perseguimento degli scopi istituzionali o in caso di conforme delibera dell'Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento (qualunque ne sia la causa) il patrimonio della Cassa verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, Legge 23/12/1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

-----**ART. 19**-----

-----**Norma di rinvio**-----

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Archiele nome

Archiele nome

